

COMUNE DI LAURITO

PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N. 6 del 04/07/2019

ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE SUL TRATTO DI SR EX S.S. N°18 "TIRRENA INFERIORE" RICADENTE NEL CENTRO ABITATO DI LAURITO TRA IL KM 176+000 E KM 176+300 – Periodo 15 luglio – 31 agosto 2019 dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

IL SINDACO

Considerato che al fine di ridurre gli effetti, pregiudizievoli per la sicurezza stradale, in concomitanza all'affluenza pedonale, decisamente consistente durante alcune fasce orarie della giornata nel periodo 15 luglio – 31 agosto 2019;

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore viabilità e trasporti della Provincia di Salerno - Prot. PSA 201900047877 del 03/07/2019,

Considerato pertanto di voler istituire un'isola pedonale sulla SR ex S.S. 18 "Tirrena Inferiore" dal Km.176+000 al Km. 176+300 in territorio del comune di Laurito dal 15 luglio al 31 agosto 2019;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Vista la propria competenza in relazione all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

DISPONE

1. L'istituzione dell'Isola pedonale sul tratto della SR ex S.S. n.18 tra il km 176+000 ed il km 176+300 corrispondente a Via denominata Corso G.Garzo e Corso Umberto I° nel comune di Laurito dal 15 luglio al 31 agosto 2019 dalla ore 21,00 alle ore 24,00, con deviazione del traffico della SR ex SS. n.18 sulle Strade comunali S.Andrea, Pizzarieddi-Scavanova, Maddalena-Madonna del Cielo;

2. Il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, in tutte le vie comunali e le aree corrispondenti alle vie indicate al punto 1;

3. In deroga a quanto sopra precisato è consentito il transito nelle vie dell'isola pedonale alle seguenti categorie di veicoli:

Veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t;

Autobus di linea o adibiti a trasporto privato;

Autoveicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno invalidi;

Veicoli delle Forze di Polizia, veicoli adibiti al soccorso nonché appartenenti all'Amministrazione Comunale o degli Enti proprietari di strade Statali o Provinciali;

Veicoli che debbono espletare un pubblico servizio per esigenze strettamente necessarie all'espletamento del servizio stesso;

Nell'isola pedonale i veicoli autorizzati procederanno a passo d'uomo.

Sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, contro le modalità di applicazione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Speranza

